

**La nozione di disabilità è un concetto non universale e in costante evoluzione, che cambia a seconda del contesto di riferimento.** Dare una definizione di disabilità è tuttavia imprescindibile, poiché da ciò dipendono i tipi di intervento che vengono realizzati per la promozione e protezione dei diritti delle persone definite disabili e “utilizzare termini impropri e fare confusioni linguistiche può essere un modo per aumentare la disabilità, invece che ridurla” (A. Canevaro, *Le parole che fanno la differenza*, Roma, 2000). Molto spesso si assiste all’utilizzo improprio dei termini disabile, handicappato, invalido.

Per meglio comprendere il significato del termine occorre analizzare l’evoluzione storica del concetto tanto a livello nazionale quanto sovranazionale. La disabilità è infatti una condizione che non coinvolge soltanto le limitazioni nelle funzioni fisiche e mentali di un individuo, ma anche i fattori ambientali e culturali che lo circondano (ISTAT, *La disabilità in Italia*, Roma, 2009).

**Nell’ambito del dibattito dottrinale sull’accezione assegnata alla disabilità, si ritiene che essa venga comunemente intesa come sinonimo di menomazione, cioè una perdita o anomalia strutturale o funzionale che afferisce al fisico, alla mente, ai sensi.** Si tratta di uno scostamento dalla media della normalità valutabile con logiche sanitarie. Essa riguarda e risiede esclusivamente nella persona che ne è affetta. Gran parte del *corpus* normativo ricalca tale accezione che assume la forma del paradigma, ossia del modello interpretativo della realtà.

Con il termine invalidità, handicap e disabilità ci si riferisce a *status* diversi. **Le leggi italiane che si sono succedute nell’ultimo trentennio, hanno però creato spesso confusione terminologica in particolare con riferimento al concetto di disabilità di cui non esiste un’unica ed uniforme definizione.**

**L’invalidità** è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettuale, della vista o dell’udito. L’esatta definizione di legge risale al 1971, legge n. 118/1971, ed è disciplinata all’articolo 2: «si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a

un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età». L'invalidità è civile quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro.

**I termini disabilità ed handicap sono e sono stati utilizzati alla stregua di sinonimi. A livello giuridico il concetto di disabilità** si riconduce alla legge n. 104/1992, la quale all'articolo 3, comma 1, utilizza il termine "persona handicappata" – e non disabile – che definisce come «colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». Tale nozione, pone l'accento sugli elementi che condizionano in negativo la vita della persona, ossia le minorazioni e lo svantaggio sociale che ne deriva. In questa definizione non viene tuttavia preso in considerazione l'ambiente nel quale la persona con disabilità vive e interagisce ed in rapporto al quale devono essere valutate le menomazioni.

**Con la legge n. 68 del 1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", è stata introdotta una definizione di disabilità a fini lavorativi.** L'articolo 1 dà una definizione di aventi diritto, che la dottrina ritiene selettiva e niente affatto innovativa, poiché ripropone come disabili gli invalidi civili, del lavoro e di altra causa che rientrano in certe percentuali di invalidità stabilite dalla medesima legge, senza però dare ulteriori e specifiche definizioni. La legge n. 68/1999, utilizzando il termine "disabile" e non più "invalido" come faceva invece la precedente legge n. 482/1968, ha optato per un concetto dalla connotazione meno negativa rispetto al termine "invalido" selezionando un vocabolo che rimandasse alle abilità della persona, aprendo la strada ad un'interpretazione moderna della disabilità e allineandosi così al dibattito internazionale.

**A livello sovranazionale, un ruolo di primaria importanza nella definizione di "persona disabile" è svolto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),** che attraverso i sistemi di classificazione ha il compito di garantire la comparabilità delle informazioni di salute nei e tra i Paesi, tra gli utenti e gli addetti specializzati. L'OMS per cercare di ovviare al problema definitorio, nel 1980, ha messo a punto un primo sistema di classificazione internazionale, l'*International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps* (ICIDH), nel quale distingueva tre concetti tra loro interdipendenti ossia, la menomazione, la disabilità, l'handicap. In base a questa classificazione la menomazione veniva definita come la perdita di una funzione psicologica,

fisiologica o anatomica, la disabilità come la limitazione della capacità (conseguente a menomazione) di compiere un'attività in modo normale per un essere umano e, infine con handicap, la condizione di svantaggio (conseguente a menomazione o disabilità) che limita l'adempimento di un ruolo in relazione all'età, al sesso e ai fattori socioculturali. Tra i limiti di questa classificazione, è stato evidenziato il fatto che il modello di disabilità era consequenziale: la presenza di una malattia comportava una menomazione, una disabilità ed un handicap. Le numerose critiche e revisioni di questo modello hanno portato l'OMS nel 2001 all'adozione di una nuova classificazione, *l'International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF). Con l'ICF si realizza una rivoluzione nella definizione e quindi nella percezione della salute e della disabilità. L'ICF classifica la salute e gli stati di salute correlati prendendo in considerazione tre differenti prospettive: il corpo, la persona e la persona in un contesto (fisico, sociale, attitudinale, ecc...), definendo la disabilità come "la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo" (WHO, *World Report on Disability*, 2011).

**Tra le fonti internazionali contenenti una definizione di disabilità è opportuno ricordare la Convenzione OIL n. 159 del 1983, sul reinserimento professionale delle persone disabili, non ratificata dall'Italia**, la quale all'articolo 1 dà una definizione di disabilità particolarmente restrittiva poiché si riferisce soltanto alle persone affette da handicap fisico o mentale formalmente riconosciuto, in più richiede che la difficoltà di tali persone nel mercato del lavoro sia di notevole entità. I tre elementi, l'handicap, il formale riconoscimento e la notevole entità, a cui fa riferimento la Convenzione, costituiscono in realtà criteri di esclusione dal novero dei soggetti destinatari delle misure contenute nella Convenzione stessa.

**La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 ha introdotto una definizione di disabilità (Preambolo, lettera e) e di persona disabile (articolo 1, comma 2) rivoluzionarie rispetto al passato** ed espressione dei principi fondamentali sui quali si basa la Convenzione che definisce le persone disabili «quantità hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che, in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri». Tale definizione è assai più ampia e consente di stabilire che **le minorazioni, intese come possibili differenze, non necessariamente implicano l'insorgere dell'handicap; quest'ultimo, si produce in relazione alle condizioni esterne** che impediscono alla persona di vivere nella

società in condizioni di uguaglianza, vale a dire in relazione alle barriere che queste incontrano, che possono essere di natura comportamentale oppure ambientali.

**La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è il primo strumento giuridico vincolante nell'ambito dei diritti umani ratificato dall'Unione europea che si applica in tutti gli Stati membri.** Grazie alla Convenzione ONU, a livello comunitario, è stato colmato un vuoto definitorio poiché, non esiste una nozione di disabilità condivisa tra gli Stati membri. Tale Convenzione ha contribuito a diffondere un concetto moderno di disabilità, come condizione che si misura e si produce non tanto *a priori*, quanto piuttosto nel rapporto e nelle interazioni tra la persona con minorazioni e le condizioni ambientali in cui essa è chiamata ad operare.

**Alessandra Innesti**

Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo

@AInnesti

Scarica il pdf 